

**COPIA**

Repubblica Italiana

Regione Campania

Provincia di Napoli

Comune di Pomigliano d'Arco



**Copia conforme  
all'originale**

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

*M. De...  
REF. N° 6723*

tra

il Comune di Pomigliano d'Arco

e

A.S.M. Pomigliano d'Arco

Settori acqua, gas e lampade votive cimiteriali

*511 PULA 09/03/2000  
SCA DENZA 08/03/2030*

Redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 23,

cc. 5 e 6 L. 142/1990 e art. 4, c. 5, lett. "a" L. 95/1995

# CONTRATTO DI SERVIZIO

*Settori acqua, gas e lampade votive cimiteriali*

## SOMMARIO

Indice generale, I

Premessa, 2

### TITOLO I, I servizi di pubblico interesse, 5

Art. 1, Recepimento della premessa, 5

Art. 2, Finalità del contratto, 5

Art. 3, Oggetto del contratto, 6

Art. 4, Obblighi generali del Comune, 11

Art. 5, Ambiti territoriali, 12

Art. 6, Carattere del servizio, 12

Art. 7, Osservanza delle leggi e dei regolamenti, 13

Art. 8, Estensione dei servizi, 13

### TITOLO II, Miglioramento e controllo dei servizi, 14

Art. 9, Iniziativa a miglioramento del servizio, 14

Art. 10, Controllo del servizio, 14

Art. 11, Divieto di cessione del servizio pubblico locale, 15



- Art. 12, Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina, 16
- Art. 13, Obblighi particolari del Comune, 17

*TITOLO III, Cause di risoluzione del contratto, 18*

- Art. 14, Risoluzione del contratto, 18

- Art. 15, Recesso dal contratto da parte dell'ente di riferimento, 21

- Art. 16, Recesso dal contratto da parte del soggetto gestore, 22

- Art. 17, Controversie e vertenze, 23

- Art. 18, Sorveglianza comunale, 24

*TITOLO IV, Adempimenti contrattuali, 24*

- Art. 19, Personale e vestiario, 24

- Art. 20, Gestione provvisoria, 25

- Art. 21, Registrazione, 25

- Art. 22, Condizioni alla scadenza del contratto, 26

- Art. 23, Diritti a favore del soggetto gestore, 26

- Art. 24, Trasferimenti per costi sociali, 27

- Art. 25, Commissione costi sociali, 27

- Art. 26, Quantificazione dei trasferimenti per costi sociali, 28

- Art. 27, Modalità di pagamento dei costi sociali, 28

- Art. 28, Canone per le prestazioni del Comune a favore del soggetto gestore, 29

- Art. 29, Canone per la cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà del-

l'ente locale, 30

- Art. 30, Sanzioni amministrative, 32

- Art. 31, Disposizioni finali, 33



NELLA SEDE MUNICIPALE

la "Azienda Speciale A.S.M." con sede legale in I-80038 Pomigliano d'Arco (Napoli), Via Fiume, n. 56, C.C.I.A.A. n. 0543658, P.I. e C.F. n. 03091371215, retta nella forma di azienda speciale semplice pluriservizio ex art. 22, c. 3, lett. "c", L. 142/1990, quale ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica ex L. 142/1990, L. 95/1995 e art. 2331 C.C., a firma del dott. ing. Francesco Panico, nel suo ruolo di direttore generale e legale rappresentante *pro-tempore* dell'azienda, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 26/01/1959, e nel seguito sinteticamente definita anche "il soggetto gestore", il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'azienda speciale,

E

il Comune di Pomigliano d'Arco (Provincia di Napoli) con sede legale in I-80038 Pomigliano d'Arco (Napoli), Piazza Municipio 1, P.I. n. 00307600635, a firma del suo legale rappresentante *pro-tempore*, P.I. Michele Calazzo, nato a Crehange (Francia), il 14/08/1957, nel suo attuale ruolo di sindaco *pro-tempore*, nel seguito sinteticamente definito anche il "Comune", il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale

TRA

alle ore 12.00 del giorno NOVE del mese DI MARZO dell'anno 2000

OGGI

*Settori acqua, gas e lampade votive cimiteriali*

CONTRATTO DI SERVIZIO

DI

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana  
Regione Campania  
Provincia di Napoli  
Comune di Pomigliano d'Arco



*REF. N° 5123*

*M. Calazzo*

*3*

sopra citata, in presenza, ex art. 1326 C.C., del segretario generale del Comune, all'autenticazione delle firme degli stipulanti il presente atto fondamentale autorizzato ex lege.

### PREMESSO

1. che il Comune, ai sensi del titolo VI (Servizi pubblici), capo I, artt. 46, 47 e 50 del vigente statuto comunale e del capo II, art. 9 del proprio regolamento di contabilità, ha assunto e trasferito i servizi pubblici locali all'azienda speciale di cui trattasi, ex art. 22, c. 3, lett. «a» L. 142/1990, art. 4 L. 95/1995, art. 13-bis L. 80/1991 e art. 66, c. 14, L. 427/1993 e art. 3, cc. da 69 a 72, L. 549/1995 collegata alla legge finanziaria 1996, denominata «Azienda Speciale A.S.M.» (in acronimo «A.S.M.»), iscritta al registro delle imprese per il tramite della C.C.I.A.A. di Napoli ed al R.E.A. n. 543658 il 22/12/1995;

2. che il R.D. 2578/1925, ha autorizzato i Comuni ad assumere l'esercizio diretto dei pubblici servizi, così come anche confermato dall'art. 22, c. 1, L. 142/1990, in generale (e dagli artt. 10 e 12 L. 362/1991 in particolare per il settore farmaceutico);

3. che in attuazione dell'art. 23, cc. 5 e 6, L. 142/1990, l'art. 4, c. 5, lett. «a», L. 95/1995 prevede l'attivazione del "contratto di servizio", quale «atto fondamentale», a regolamentazione dei rapporti tra il soggetto gestore e l'ente pubblica locale titolare del servizio;

4. che lo "statuto" del soggetto gestore comprende l'esercizio delle attività nel seguito trattate;

5. che il presente contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specificazione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto (in particolare) del R.D. 2578/1925, del D.P.R. 902/1986, della L. 142/1990, della L. 241/1990, della L. 80/1991 e della L. 95/1995;

6. che il Comune non ha attivato le procedure previste in tema di deliberazione a contrattare da



da parte del proprio consiglio comunale ex artt. 53 e 56, c. 1, L. 142/1990, così come modificati dall'art. 14, L. 265/1999, trattandosi di atto connesso all'affidamento dei servizi pubblici locali al proprio ente strumentale, previsto *ex lege*;

7 che il soggetto gestore non ha attivato le procedure previste in tema di deliberazione a contrattare da parte del proprio consiglio di amministrazione ex art. 6, R.D. 2578/1925 e art. 58, c. 2, D.P.R. 902/1986, per gli stessi motivi già esposti al punto *sub* 6);

8. che il Comune con delibera consultare n° 124 del 29/12/1999 e il soggetto gestore con delibera del consiglio di amministrazione n° 158 del 31/12/1999, hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio;

9. che la disciplina in esame sarà soggetta ad aggiornamento sulla base delle eventuali indicazioni dell'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici, ivi compreso la delega del Governo disposta dalla L. 537/1993;

10. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti, alla messa a disposizione di servizio e canali informativi quali gli U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico) previsti dalla L. 241/1990 e s.i. Per questi impegni si prevede di fare riferimento:

a) alla vigente "Carta dei servizi" suddivisa in tre parti e nel riepilogo degli *standards ex* L. 273/1991, D.P.C.M. 27/1/1994 e s.i., redatta a cura del soggetto gestore, favorendo nel contempo l'introduzione dell'euro ai sensi del D. lgs. 213/1998 e s.i.;

b) all'adozione di *standards* qualitativi (*rectius* di efficienza) ex art. 23, c. 4, L. 142/1990, con particolare riferimento alle norme di assicurazione Qualità UNI EN ISO 9002 (Processi), così come anche previsti dall'art. 2 D.L. 163/1995 coordinato con la legge di conversione n. 273/1995, già compresi nella sopraccitata carta dei servizi;

M. Barbera

3

c) all'adozione di parametri di produttività (*recitus* di efficacia) ex art. 23, c. 4, L. 1-2/1990, con particolare riferimento ai parametri ex L. 41/1986 e D.M.I. 2/6/1989, già compresi nella sopraccitata carta dei servizi;

11. tali *standards* e parametri potranno eventualmente generare anche meccanismi premianti / sanzionatori legati, in particolare, al monitoraggio del "livello di soddisfazione" dell'utenza;

12. che la durata dell'affidamento del servizio è pari a 30 (trenta) anni a decorrere dal giorno della stipula del presente contratto, con scadenza alle ore 24 del giorno ...../...../..... L'affidamento si intende esplicitamente rinnovato per un periodo di pari durata in caso di mancata disdetta salvo il disposto di cui all'art. 15, c. 1, della presente stipula.

13. che il contratto di servizio è atto fondamentale ex art. 4, c. 5, lett. «a», L. 95/1995 (unitamente allo statuto, al piano programma, al bilancio pluriennale, al bilancio di previsione con gli eventuali assessments e al bilancio consuntivo);

14. che la durata temporale di cui al punto *sub* 12 è inoltre strumentale alla definizione dei piani programmi collegati ai servizi pubblici in esame e di investimento a lungo termine;

15. che la scelta di concentrare in un unico soggetto gestore i servizi affidati al medesimo, così in materia di servizi di pubblica utilità, privilegiandone l'integrazione e quindi "l'universalità" dei servizi messi a disposizione della generalità degli utilizzatori;

16. che il servizio pubblico in esame verrà adattato alle future normative di settore;

17. che il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito. La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra :



quanto segue.

### SI STIPULA E CONVIENE

vo articolo 17.

Evidentemente su tali aspetti non potrà essere adito il collegio arbitrale di cui al successivo

- a) motivandone i contenuti;
- b) evidenziandone i benefici per la collettività,
- c) dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
- d) precisandone i tempi di attivazione suggeriti;
- e) e quant'altro ritenuto opportuno per una esauritiva comprensione della proposta.

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili del presente contratto di servizio, in quanto

costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

### ART. 1

( *Recepimento della premessa* )

*TITOLO I*  
**I servizi di pubblico interesse**

### ART. 2

( *Finalità del contratto* )

1) Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il soggetto gestore ed il Comune circa i servizi affidati di cui al seguente art. 3, fissandone gli obblighi reciproci al





fine di garantire l'autonomia gestionale del soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'amministrazione comunale, a favore della cittadinanza -  
za servita.

2) Esso rappresenta le linee-guida alle quali il consiglio di amministrazione del soggetto gestore dovrà attenersi, sia a livello di programmazione ex art. 38, 39 e 40 D.P.R. 902/1986 che di verifica della gestione operativa ex art. 29, c. 1, lett. «e» D.P.R. 902/1986, degli art. 23, c. 4, e 58, L. 142/1990 e dell'art. 1710 C.C., nel rispetto del vigente statuto del soggetto gestore suddiviso in otto titoli ed in 73 articoli, del relativo regolamento di contabilità composto da otto capi suddivisi in 37 articoli, dal regolamento d'utenza settore gas metano (composto da 20 articoli) e del regolamento d'utenza settore acqua potabile (composto da 21 articoli).

**ART. 3**  
**( Oggetto del contratto )**

1) Il servizio pubblico locale affidato al soggetto gestore (nel seguito definito anche il «servizio») dal Comune e con questo contratto disciplinato, interessano :

a) ai sensi dell'art. 3 (Oggetto dell'azienda) del vigente statuto, l'attività necessaria per la gestione integrata ed unitaria dei seguenti servizi pubblici locali :

- 1.1 captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua;
- 1.2 produzione, trasporto, manipolazione e distribuzione del gas;
- 1.3 impianti ed esercizi delle lampade votive cimiteriali.

L'Azienda, per i servizi sopra elencati, può provvedere anche direttamente alla progettazione e costruzione degli impianti necessari.  
L'Azienda, può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari ed affini a



quelli sopra elencati, come l'esercizio di impianti semaforici e segnaletica luminosa, l'esercizio e manutenzione di caldaie, l'installazione ed esercizio di reti telematiche, l'assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiature degli utenti;

b) ai sensi dell'art. 4 (Ambito territoriale) del vigente statuto l'Azienda esercita le attività che costituiscono il suo oggetto nel territorio del Comune di Pomigliano d'Arco.

L'Azienda potrà altresì effettuare :

1.1 Servizi di gestione tecnica per conto di Comuni ed altri Enti o di privati di impianti che abbiano attinenza con i servizi di cui ai punti precedenti;

1.2 Servizi di consulenza tecnica amministrativa gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori, che siano fondati nel profilo delle competenze della Azienda;

1.3 Tutti i servizi potranno essere svolti anche per conto di Comuni nonché di altri Enti pubblici o di privati;

1.4 L'Azienda potrà inoltre partecipare ad Enti Consorzi o Società a capitale pubblico-co, o capitale misto, pubblico o privato e in particolare alle S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale per l'espletamento di attività strumentale e di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'Azienda stessa e, più in generale per il perseguimento dello scopo statutario.

2) Ogni ampliamento dei servizi rispetto all'attuale oggetto sociale di cui allo statuto del soggetto gestore, comporterà una variazione dello stesso oltre la stipula del relativo contratto di servizio (ed eventuali regolamenti, carta dei servizi, ecc.).

3) Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, il soggetto gestore potrà :

a. *Eguaglianza*  
 L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.  
 Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi e l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti.  
 Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.  
 Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

- 4) Il soggetto gestore si impegna, così come si è impegnato attraverso la vigente carta dei servizi, ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e s.l. e più esattamente :
- a) previa autorizzazione del Consiglio Comunale (cfr. artt. 4 e 61 del vigente statuto del soggetto gestore), aderire a consorzi ex art. 25 L. 142/1990, partecipare a società di capitali e a consorzi interni o esterni ex art. 2602 e 2612 C.C.;
  - b) partecipare con altri enti a gruppi di ricerca, di studio o di sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze;
  - c) svolgere comunque tutte quelle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi istituzionali, ivi compresa la "gestione per conto" previa convenzione tra gli enti locali ex art. 5, D.P.R. 902/1986 e art. 24 cc. 1 e 2, L. 142/1990;
  - d) prestare garanzie reali o personali a favore di terzi;
  - e) riconoscere borse di studio e strumenti simili;
  - f) sottoscrivere contratti di associazione in partecipazione ex art. 2549 C.C. e ss.



L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

b. *Imparzialità*

Il soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c. *Continuità*

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d. *Partecipazione*

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della società. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla L. 241/1990, dal relativo regolamento di cui al D.P.R. 352/1992 e dal regolamento interno. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, nel rispetto della «Carta dei servizi». Il soggetto gestore da sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.



Il soggetto gestore acquisisce periodicamente (o sistematicamente) la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, anche secondo le modalità indicate nell'articolo 9.

e. *Efficiacia, efficienza, economicità*

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficiacia e l'economicità propria del Comune ai sensi dell'art. 1, L. 241/1990 e degli artt. 12, 39, 40, 70 D. lgs. 77/1995 e s.i.

Il soggetto gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi, così come regolato dall'art. 23, c. 4, L. 142/1990 e s.i.

Ogni rapporto di servizio esistente tra il soggetto gestore e il Comune verrà regolato ai fini fiscali ed I.V.A. come ogni altro rapporto cliente/fornitore, fatti salvi eventuali benefici di legge.

f. *Gli strumenti per l'adozione di standard*

Gli *standard* generali e gli *standard* specifici di qualità (efficienza) e quantità (efficiacia) dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento, saranno recepiti all'interno della "Carta dei servizi" ex L. 273/1991, D.P.C.M. 27/1/1994 e s.i., come da punto n. 10, lett. «a», della "Premessa".

g. *Obblighi del soggetto gestore*

Il soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento. Per l'esplicamento dei servizi il soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul lavoro ex D. lgs. 626/1994, D. lgs. 242/1996 e s.i.

5) In caso di violazione di tali norme il soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli del presente contratto e dalla vigente carta dei servizi.



a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, sulla sanità, ecc.

2) In particolare :

1) Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del soggetto gestore.

( *Obblighi generali del Comune* )

ART. 4



- ai sensi anche dell'art. 1346 C.C.
- 8) Il soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti leggi, si obbliga a sviluppare i nuovi servizi pubblici locali richiesti dal Comune ex R.D. 2578/1925, T.U.L.C.P. 383/1934 e L. 142/1990, il quale ne trasmetterà per iscritto relativa richiesta con un preavviso di mesi 9 (nove)
- 7) In particolare il soggetto gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto gestore stesso.
- 6) Il soggetto gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegni e altri ad assistere l'ente anche in sede di presentazione delle relative domande.



- 1) I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni *ex L. 146/1990* e s.l. attinenti i servizi pubblici essenziali.
- 2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1406 C.C.,

( *Carattere del servizio* )

ART. 6

- 1) I servizi in esame sono svolti sul territorio del Comune sulla base del presente "contratto", per una popolazione servita di circa n° 43.000 abitanti medi a fronte di una superficie geografica di n° 11,44 kmq.
- 2) Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dal vigente statuto del soggetto gestore e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia (cfr. art. 5, D.P.R. 902/1986 e artt. 24 e 32, L. 142/1990).

( *Ambiti territoriali* )

ART. 5

- b) permettendo al soggetto gestore di avvalersi degli uffici e dei servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni (cfr. art. 28).

sostituire direttamente, o tramite altra azienda, il soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto gestore ex art. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

ART. 7

( Osservanza delle leggi e dei regolamenti )

- 1) Il soggetto gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi del soggetto gestore.

ART. 8

( Estensione dei servizi )

- 1) Il soggetto gestore si impegna ad eseguire su richiesta del Comune, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei.

- 2) Tali nuovi servizi, se non fatturati direttamente all'utenza, saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa col Comune, tenuto conto della copertura anche dei costi finanziari, nonché con la congrua remunerazione del capitale investito tenuto conto delle condizioni di mercato all'interno del settore di riferimento.

- 3) Il tutto rispettati i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 e compatibilmente ai tempi tecnici ed alle modalità operative per acquisirne il relativo know-how, come da c. 8







dello stesso art. 3.

*TITOLO II*

**Miglioramento e controllo dei servizi**

ART. 9

*( Iniziative a miglioramento del servizio )*

- 1) Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, concordando le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.

- 2) Il soggetto gestore si obbliga ai sensi dell'art. 23, c. 4, L. 142/1990 e dell'art. 1710 C.C., a farsi parte diligente nell'individuare, istituire ed acquisire le eventuali provvidenze C.E.E., statali, regionali, provinciali, comunali e camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

- 3) Rientra nella piena facoltà del soggetto gestore attivare le più adeguate strategie di "alleanza", finalizzate al recupero di economicità, efficacia ed efficienza, comprese le ipotesi di partecipazione societaria o di associazione in partecipazione, nel pieno rispetto delle previsioni statutarie e del vigente contratto di servizio (cfr. art. 3, c. 3).

ART. 10

*( Controllo del servizio )*

- 1) Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese indagini conoscitive (ricerche di mercato,

indagini demoscopiche, *panel* d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, ai fini della effettiva applicazione dell'art. 23, cc. 4 e 7, e dall'art. 54, c. 8, L. 142/1990.

2) Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione del soggetto gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa. Il Comune può altresì effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio, con spese a suo carico.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

3) Il soggetto gestore presta all'ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

4) Il soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anziosposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

## ART. 11

*( Divieto di cessione del servizio pubblico locale )*

1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi e dei servizi pubblici locali derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della inadempienza.

- 1) Il soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.
- 2) Dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.
- 3) Il soggetto gestore risponde del comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.
- 4) Nei confronti dei dipendenti il soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D. lgs. 626/1994, D. lgs. 242/1996 e s.i., ed in materia assistenziale e previdenziale.
- 5) Il soggetto gestore è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

( Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina )

#### ART. 12

- 2) Questa stipulazione non si applicherà a forniture, lavori, opere, prestazioni di servizi operativi e di fasi del servizio pubblico locale e quant'altro necessario per quanto previsto dal presente contratto a carico del soggetto gestore che potranno da questi essere appalati o affidati alla società di scopo (o di 3° grado) da esso partecipata, nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.
- 3) In caso di cessione autorizzata, il soggetto gestore resterà responsabile verso il Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente contratto.



- 6) I contratti di locazione, comodato, cessazione d'uso, usufrutto, diritti di superficie, accessione o di proprietà, ecc., tra l'ente locale ed il soggetto gestore per il possesso a favore di quest'ultimo di beni di proprietà del Comune, dovranno sempre specificare, per iscritto, l'eventuale onere dell'assicurazione (per quali eventi e controvalore) a carico del soggetto gestore stesso (cfr. art. 29).
- 7) In assenza di tali specificazioni il soggetto gestore è sin da ora per allora liberato dall'obbligo di contrarre polizze assicurative su tali beni, ritenendo tale decisione nel proprio rischio d'impresa.

ART. 13

( *Obblighi particolari del Comune* )

- 1) L'affidamento dei servizi pubblici locali in esame non comporta, né può comportare, il pagamento di un canone da parte del soggetto gestore.
- 2) Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del soggetto gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
- 3) L'obbligo di cooperazione istituzionale di cui al comma che precede si traduce, in particolare:
  - a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune ed il soggetto gestore;
  - b) nel tempestivamente informare il soggetto gestore sui programmi di sviluppo urbano; stico, industriale, commerciale e del terziario, onde acquisirne eventuali osservazioni;

- 1) II Comune può risolvere il presente contratto causa :
- I. gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune per il tramite del relativo legale rappresentante, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.;

( *Risoluzione del contratto* )

**ART. 14**

Cause di risoluzione del contratto

*Titolo III*

- c) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso del Comune, rinunciando (cfr. art. 28) all'addebito dei costi eventualmente sostenuti (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.);
- d) nel dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il soggetto gestore sulle modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio pubblico in esame, acquisendone parere non vincolante;
- e) nell'attività di coordinamento con altre aziende partecipare per i fatti ed i comportamenti che possono incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in esame.





2. concessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto del Comune, del servizio pubblico di cui al sopraccitato articolo 3.
3. cessazione o liquidazione del soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge (cfr. anche art. 16).

Inoltre, il presente contratto si risolve qualora il soggetto gestore :

4. abbia gestito i servizi ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;
5. abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale, danno ambientale, ecc.).

La parte affidataria, per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti, può presentare contenziosi entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopraccitato comma del presente articolo. Qualora il soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali.

La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento dei servizi affidati, previa corresponsione di un equo prezzo (loro I.V.A.) determinato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettere «a» e «b» del R.D. 2578/1925 e dell'art. 13 del D.P.R. n° 902/1986, in

armonia col dettato degli artt. 2423-bis, c. 1, punto n. 1, e 2426, c. 1, punti nn. 1, 2 e 3, C.C. e con i principi contabili nazionali di cui al documento n. 16 (marzo 1996) rubricato «Immobilizzazioni materiali».

4) In tal senso le parti precisano che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13-bis L. 80/1991, dell'art. 4, c. 2, L. 95/1995 e dell'art. 828, c. 1, C.C., tutti i beni materiali mobili ed immobili eventualmente conferiti come capitale di dotazione ai sensi dell'art. 23, L. 142/1990 e art. 44, D.P.R. 902/1986, rivestano carattere di patrimonio disponibile per il soggetto gestore.

5) In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex art. 1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizionali di efficienza degli stessi beni.

6) Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il soggetto gestore, regolarmente affidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune per il tramite del relativo legale rappresentante, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 1406 C.C.

Col trasferimento dei beni di cui al precedente c. 4, saranno altresì trasferiti eventuali pertinenze ai sensi dell'art. 817 C.C., oltre che eventuali gravami (polizze assicurative, ecc.).

8) Sulla base dell'esercizio del diritto di ritenzione (ex art. 1152 C.C.) sui beni in esame, il trasferimento del diritto reale di proprietà, coinciderà col pagamento del saldo dell'importo in esame. Un eventuale pagamento differito comporterà comunque il versamento del-  
l'I.V.A. per intero entro 30 (trenta) giorni solari dal trasferimento, oltre l'applicazione di in-  
teressi su base annua commerciale pari a 1,5 (unovirgola cinque) volte il T.U.S. (o altro pa-  
rametro sostitutivo).

9) E' consentita, ai sensi degli artt. 1241 e ss. C.C., la compensazione fra crediti e debiti in-  
tercorrenti tra il Comune ed il soggetto gestore.

ART. 15

( Recesso dal contratto da parte dell'ente di riferimento )

Il Comune può recedere e quindi riscattare ai sensi dell'art. 3 del presente contratto e  
dell'art. 1671 C.C., tutti i servizi di cui trattasi o taluni di essi, prima della scadenza pre-  
vista al punto n° 12 della "Premessa", ma non prima che siano trascorsi anni tre dalla  
firma del presente contratto e successivamente solo alla scadenza di ogni quinquennio,  
qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione  
del servizio.

Il recesso comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto gestore da esso indi-  
cato, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa  
corresponsione di una somma di denaro, da calcolarsi e da regolarsi alle stesse condizioni  
di cui al precedente articolo 14, comma 3.  
Il Comune comunicherà al soggetto gestore l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso  
con un preavviso di mesi 12 (dodici).

3  
2







- 4) I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.
  - 5) Il soggetto gestore gode del diritto di ritenzione ex art. 1152 C.C. sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.
  - 6) Il soggetto gestore gode del diritto di prelazione, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni solari, nell'ipotesi in cui lo stesso sia in grado di assicurare le stesse condizioni economico-tecniche di cui all'esito delle procedure concorsuali artivate dall'ente locale di riferimento per il diverso affidamento del servizio.
- ART. 16
- ( Recesso dal contratto da parte del soggetto gestore )
- 1) Nel rispetto della pari dignità negoziale riconosciuta alle parti attraverso il contratto di servizio, quale atto fondamentale ex art. 4, c. 5, lett. «a», L. 95/1995 e art. 23, cc. 5 e 6, L. 142/1990, è riconosciuto al soggetto gestore il diritto di recesso.
  - 2) Il diritto di recesso è riconosciuto per fatti gravi ed eccezionali inerenti alla impossibilità di perseguire gli scopi sociali di cui al servizio pubblico locale relativo al contratto di servizio in esame o per fatti tali da oggettivamente impedire il perseguimento del pareggio di bilancio ottenuto dopo i trasferimenti dei costi sociali.
  - 3) In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di legge (speciali, civili, tributarie, ecc.), il soggetto gestore, sulla base del cosiddetto «principio di precarietà dei modelli gestori», appronterà una relazione tecnico-economica dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti



4) Dalla presentazione della succitata relazione tecnico-economica all'esercizio del diritto di recesso, non potrà intercorrere un termine inferiore ai 9 (nove) mesi.

il modello gestorio alternativamente suggerito rispetto a quelli previsti dalle leggi.

menti tali da impedire il perseguimento del servizio affidato o l'impossibilità di perseguire il pareggio di bilancio, individuandone le cause, l'impossibilità della loro rimozione nonché

1) Fuori dei casi in cui è ammessa la tutela giudiziaria dei diritti nelle forme di cui al libro IV, capo III, del codice di procedura civile (procedimenti cautelari), le vertenze che invece dovessero insorgere, tranne quelle previste dall'art. 806 c.p.c., saranno definite da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, ai sensi delle norme di cui al libro IV, titolo VIII, del codice di procedura civile.

2) Il termine per la decisione della controversia, ai sensi dell'art. 820 c.p.c., viene convenuto in 90 (novanta) giorni dall'accettazione della nomina.

3) In ogni modo, in presenza di risoluzione del contratto *sub art. 14* o di recesso dal contratto da parte del soggetto gestore *sub art. 16*, il Comune non si assume alcun obbligo verso il personale in carico al soggetto gestore.

4) Nel caso di recesso dal contratto con riscatto *sub art. 15*, il Comune si impegna ad assorbire direttamente o tramite il nuovo soggetto gestore il personale assunto a tempo indeterminato dall'attuale gestore, nel rispetto dell'art. 2112 C.C. e s.l.

( *Controversie e vertenze* )

ART. 17



2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio congegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tessera di riconoscimento con foto ed indica-

1) E' fatto obbligo al soggetto gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro ex D. lgs. 626/1994, D. lgs. 242/1996 e s.i. e della *privacy* ex L. 675/1996 e s.i.

( *Personale e vestiario* )

ART. 19

Adempimenti contrattuali

TITOLO IV

1) Il Comune potrà attivare, con spese a suo carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al soggetto gestore.

( *Sorveglianza comunale* )

ART. 18

5) Prima dell'eventuale conferma definitiva dell'incarico gli arbitri dovranno precisare l'ammontare richiesto per l'emissione del lodo a titolo di competenze e rimborsi spese.

zione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.

ART. 20

( *Gestione provvisoria* )

- 1) Il soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto del Comune, preceduto da regolare delibera che impegna la relativa spesa.

- 2) Se interverranno interruzioni del servizio per cause di forza maggiore, tutti i termini previsti dal presente contratto saranno prorogati per periodi corrispondenti. In tal senso sarà cura del soggetto gestore informare il Comune della sopravvenuta interruzione dei termini specificandone la causa, i termini e la nuova data di scadenza.

ART. 21

( *Registrazione* )

- 1) Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata autenticata dal segretario generale comunale sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del soggetto gestore e del Comune in parti eguali.

- 2) Eventuali diritti di segreteria e simili necessari alla sopra citata autenticazione saranno ad





esclusivo carico del Comune.

1) Al termine finale dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, o in seguito all'estinzione del soggetto gestore, i beni materiali mobili ed immobili nonché i beni immateriali saranno acquisiti da parte del Comune, ovvero ceduti a titolo oneroso al diverso soggetto da quest'ultimo indicato per la prosecuzione dei medesimi servizi.

2) Il prezzo di cessione degli anzidetti beni sarà conforme alle stime peritali di cui al c. 3 art. 14.

3) Allo stesso termine al subentrante sarà trasferito, ex art. 2112 C.C., anche il personale impiegato dal soggetto gestore, fatto salvo cause d'impedimento di legge o di contrattazione.

4) In caso di grave disaccordo, esperto il tentativo di amichevole composizione, si adirà il già ricordato Collegio Arbitrale.

ART. 23

( Diritti a favore del soggetto gestore )

1) Il soggetto gestore godrà del diritto di prelazione, da confermarci entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione del Comune, qualora il medesimo, alla scadenza del contratto, intenda procedere ad una gara per l'affidamento del servizio, a condizioni di parità economica e tecnologia rispetto ad altre eventuali offerte. Tali condizioni dovranno essere quelle riportate nel bando, o nella convenzione, ecc.



1) I costi per eventuali scelte ispirate al sovrano interesse pubblico, richieste dall'ente locale al proprio soggetto gestore, rivestiranno carattere di trasferimento per costi sociali, così come previsto dall'art. 40, c. 3, D.P.R. 902/1986, art. 23, cc. 4 e 6, L. 142/1990, art. 37, c. 1, lett. «b» D. lgs. 77/1995 e s.l. La relativa natura ed entità, su richiesta di una delle parti, sarà comunque rimessa al giudizio della commissione mista di cui al successivo articolo.

2) I costi sociali saranno comunque relazionati e compresi all'interno del piano programma, del bilancio pluriennale e del bilancio preventivo ex art. 38, 39 e 40 D.P.R. 902/1986, nonché del bilancio consuntivo ex art. 42 stesso decreto e D.M.T. 26/4/1995 voce «A.1.b.» del conto economico.

3) Le parti convengono che sino a capienza dell'utile di bilancio non saranno richiesti/riconosciuti costi sociali. Diversamente i trasferimenti per costi sociali a fronte dei servizi pubblici locali affidati saranno definiti annualmente all'interno del già citato piano programma, bilancio pluriennale e di previsione.

ART. 24

( *Trasferimenti per costi sociali* )

La commissione, se richiesto da una delle due parti, è deputata a pronunciarsi (entro la data di approntamento del bilancio di previsione allestito nei termini di legge dal soggetto gestore) sulla natura e sull'entità dei costi sociali di cui all'art. 37 c. 1 lett. «b» D. lgs. 77/1995, artt. 54 e 23, c. 6, L. 142/1990 e art. 40, c. 3, D.P.R. 902/1986 e D.M.T. 26/4/1995 voce «A.1.b.» del conto economico (ricavi da trasferimenti di costi sociali).

ART. 25

( *Commissione costi sociali* )

La commissione si compone di tre esperti interni o esterni alle parti, di cui uno di nomina del Comune, uno scelto dal soggetto gestore ed il terzo (esterno), che presiederà la Commissione stessa, nominato in accordo dai primi due.



3) Le parti possono anche accordarsi sulla nomina di un solo membro che rivestirà il ruolo ed i poteri propri della commissione costi sociali.

ART. 26

( *Quantificazione dei trasferimenti per costi sociali* )

1) L'anzidetta commissione definisce annualmente : 1) con potere vincolante, entro il 30 settembre, l'ammontare dei trasferimenti per costi sociali dovuti per la gestione dei servizi relativi all'anno entrante; 2) con potere consultivo ed entro il 28 febbraio successivo il congruaglio dei costi sociali afferenti l'anno precedente.

2) Il tutto con l'impegno da parte del Comune di recepire tali procedure nel proprio "Regolamento di contabilità (ex D. lgs. n. 77/1995 e successive modifiche).

ART. 27

( *Modalità di pagamento dei costi sociali* )

1) Il pagamento dei costi sociali viene effettuato dal Comune in rate mensili posticipate di pari importo (1/12) entro il giorno 30 (trenta) del mese successivo a partire dal 1° giorno di validità del bilancio di previsione. Il congruaglio è effettuato in una unica rata da corrispondersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo.

2) I costi sociali saranno, per competenza, fatturati dal soggetto gestore al lordo dell'I.V.A.. all'aliquota del servizio pubblico locale di riferimento se ad esso specificatamente riferibili o all'aliquota ordinaria.

3) Il soggetto gestore non potrà sostenere costi sociali per trasferimenti dal Comune, se non a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione che, per competenza, li recepirà alla voce «A.l.b.» del relativo conto economico redatto secondo lo schema del D.M.T. 26/4/1995.

4) E' consentita, ai sensi dell'art. 1241 e ss. C.C., la compensazione fra crediti e debiti intercorrenti fra il Comune ed il soggetto gestore.

( *Canone per le prestazioni del Comune a favore del soggetto gestore* )

Il Comune potrà sviluppare, a favore del soggetto gestore una pluralità di prestazioni consistenti in erogazione di servizi operativi *extra-istituzionali*, rinuncia di diritti e cessione di diritti.

Tali prestazioni potranno essere erogate a titolo oneroso, lordo I.V.A. se dovuta, previo emissione di regolare fattura, per l'ammontare da includersi nel bilancio di previsione del soggetto gestore *ex art. 40 D.P.R. 902/1986*, voce «B.7» del conto economico *ex D.M.T. 26/4/1995* «Costi della produzione per servizi» e «B.8» «Costi della produzione per godimento beni di terzi».

Più esattamente, le prestazioni operative rientranti nell'erogazione di servizi *extra-istituzionali* potranno consistere : 1) nel preventivo coinvolgimento del soggetto gestore alla redazione dei piani e programmi di sviluppo urbanistico, industriale e commerciale (nuovi insediamenti abitativi, commerciali, industriali, nuove urbanizzazioni, ecc.); 2) nel preventivo coinvolgimento dei regolamenti comunali nonché nella comunicazione di eventuali modificazioni che potessero incidere sul servizio pubblico in esame; 3) nell'esercitare attività di prevenzione e controllo delle possibili interferenze provocate dai terzi sulle attività e sulle opere inerenti ai servizi pubblici locali affidati al soggetto gestore; 4) nelle possibili sinergie realizzabili fra i competenti uffici tecnici; 5) nel fornire propri pareri di metodo e di merito sull'evoluzione della «Carta dei servizi» predisposta dal soggetto gestore ai sensi del D.P.C.M. 27/1/1994 e s.i. e dei «Regolamenti d'utenza»; 6) nel fornire al soggetto gestore il massimo del supporto ed affiancamento nelle istruttorie finalizzate all'ottenimento di possibili provvidenze pubbliche (di fonte C.E.E., statale, regionale, provinciale, camera-le, ecc.); 7) nell'accollo degli oneri di cui agli artt. 13, c. 3, lett. «d» e 21, c. 2; 8) nonché in quanto altro le parti concorderanno in materia, sulla base dell'evolversi dei bisogni della collettività collegati ai servizi pubblici affidati al soggetto gestore.

Più esattamente, la rinuncia di diritti potrà interessare : 1) la rinuncia alla tassa di occupazione del suolo, sovrasuolo e sottosuolo; 2) la rinuncia di un deposito cauzionale per i servizi affidati; 3) la rinuncia del recupero delle spese sostenute per le attività di monitoraggio del servizio percepito dall'utenza; 4) la rinuncia al recupero di oneri inerenti alle autonomie



Gli eventuali beni conferiti dal Comune al soggetto gestore a titolo di diritto reale di possesso potranno essere soggetti a canone, se conferiti a titolo diverso dal comodato ai sensi degli artt.

(Canone per la cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà dell'ente locale)

#### ART. 29

correnti fra il Comune ed il soggetto gestore.

E' consentita, ai sensi degli artt. 1241 e ss. C.C., la compensazione fra crediti e debiti inter-

cio di previsione, come da precedente comma 2.

Sarà cura del direttore generale relazionare ogni anno al collegio dei revisori la eventuale fruizione delle prestazioni ricevute come da commi 3, 4 e 5, per il valore inserito nel bilan-

5) Più esattamente, la cessione di diritti potranno interessare : 1) il riconoscimento del diritto di controllo ed intervento sui lavori eseguiti dai terzi che potrebbero cagionare pregiudizio alle reti in possesso o in proprietà del soggetto gestore; 2) il riconoscimento del diritto a trattare (in via esplorativa) con altri comuni e province successive gestioni per conto pre-vio convenzione ex art. 5 D.P.R. 902/1986 e artt. 24 e 32, L. 142/1990; 3) l'esclusività al diritto di esercizio dei servizi affidati; 4) il riconoscimento dei diritti di accensione sul ter-reno di proprietà del Comune con le rinunce ex art. 934 e ss. C.C.; 5) il soggetto gestore godrà del diritto di prelazione (da confermarci entro 120 gg. dalla comunicazione del Co-mune) qualora il Comune, alla scadenza della convenzione, intenda procedere ad una gara per l'affidamento del servizio, a condizioni di parità economica e tecnologica rispetto ad al-tre eventuali offerte. Tali condizioni dovranno essere quelle riportate nel bando, o nella con-venzione, ecc.; 6) nonché in quanto altro le parti concorderanno in materia, sulla base dell'evol-versi dei bisogni della collettività collegati ai servizi pubblici affidati al soggetto gestore.

verifiche dirette ed indirette sia di natura qualitativa (merceologiche, ecc.) che quantita-tiva (collegati ai volumi, ecc.) ex art. 23, c. 7, L. 142/1990; 5) nonché in quanto altro le parti concorderanno in materia, sulla base dell'evolversi dei bisogni della collettività collegati ai servizi pubblici affidati al soggetto gestore; 6) la rinuncia all'introito sulla cessione, a fine ciclo produttivo, dei beni conferiti al soggetto gestore, a titolo di como-dato (gratuito) o di cessione d'uso (onerosa).

2) I beni eventualmente conferiti sia a titolo oneroso (canone d'uso) che gratuito (comodato) saranno oggetto di apposito inventario stilato in contraddittorio che evidenzierà, per quanto possibile, oltre che lo stato di consistenza anche il relativo stato di conservazione.

3) Il verbale, firmato dai rispettivi legali rappresentanti (o loro delegati), farà fede ai sensi della nuova disciplina sulle presunzioni di acquisto e di cessione di cui al D.P.R. 441/1997 in vigore dal 7/1/1998.

4) Sul relativo valore d'uso, apprezzato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2423-bis, c. 1, punto n. 1, e 2426 c. 1, punti nn. 1, 2 e 3, C.C. nonché dei principi contabili nazionali n. 16 del marzo 1996 (rubricato «Immobilizzazioni materiali»), sarà riconosciuto un canone definito fra le parti da riportarsi nei costi del bilancio di previsione.

5) Il canone, sulla base della fungibilità di tali beni, sarà adeguato di anno in anno, recedendo negli aggiornamenti in riduzione nel bilancio di previsione. Ulteriori conferimenti di beni a tale titolo, daranno diritto al Comune di ottenere i relativi aggiornamenti del canone.

6) Il Comune potrà, nel rispetto delle attuali previsioni statutarie, chiedere al soggetto gestore la costruzione dei beni (a titolo di sostituzione od ampliamento), acquisendone la proprietà al prezzo (lordo I.V.A.) pattuito.

7) I canoni per la cessione d'uso saranno fatturati dal Comune, lordo I.V.A. se dovuta, con pagamento conforme a quanto specificato nel bilancio di previsione del soggetto gestore.

8) Il soggetto gestore iscriverà il controvalore dei beni ricevuti sia a titolo di comodato che di cessione d'uso, nei propri conti d'ordine (beni di terzi presso l'azienda) ai sensi dell'art. 2424, ultimo comma, C.C.

9) E' fatto obbligo al soggetto gestore : 1) di restituire i beni ricevuti dall'ente locale a titolo di possesso, in conformità al presente contratto di servizio; 2) di definire eventuali coperture assicurative su tali beni; 3) di non accendere ipoteche o altre garanzie reali su tali beni senza il consenso scritto del Comune; 4) di conservare tali beni in buone condizioni.

N B III



di sostituire le parti fungibili di tali beni a propria cura e con proprie spese, acquistandone quindi la proprietà.

10) Il Comune autorizza sin da ora per allora, senza ulteriori formalità, il soggetto gestore a dismettere dal ciclo produttivo, a trasformare o a rottamare o a cedere nello stato in cui si trovano, i beni o parte dei beni eventualmente ricevuti dal Comune a titolo di comodato o cessione in uso, introiti a favore del soggetto gestore a compensazione dei costi sostenuti per tali operazioni.

11) I canoni d'uso saranno iscritti dal soggetto gestore alla voce «B.8» di conto economico, «Costi della produzione per godimento di beni di terzi» ex D.M.T. 26/4/1995.

12) Sarà cura del direttore generale relazionare ogni anno al collegio dei revisori la congruità del canone d'uso sui beni di cui trattasi. Tale relazione potrà essere inserita nella relazione del direttore di accompagnamento al bilancio.

13) E' consentita, ai sensi degli artt. 1241 e ss. C.C., la compensazione fra crediti e debiti intercorrenti fra il Comune ed il soggetto gestore.

14) Restano a carico del proprietario di tali beni gli obblighi sulla sicurezza degli impianti (ex D.P.R. 547/1955 e s.i. e m.) e sul lavoro (ex D. lgs. 626/1994 e s.i. e m.). In tal senso, per tali impianti, il responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione è il soggetto nominato dal Comune.

### ART. 30

( Sanzioni amministrative )

1) Ai sensi dell'art. 11, c. 6, D. lgs. 472/1997 e s.i. (e dell'art. 23, L. 265/1999), rientrerà nella facoltà del Consiglio Comunale liberare dalle sanzioni tributarie non penali i membri del consiglio di amministrazione, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, ivi compresa la eventuale stipulazione di polizza assicurativa a copertura di tale eventuale.

2) Ai sensi del D. lgs. 472/1997 e s.i., rientrerà nelle facoltà del consiglio di amministrazione

liberare dalle sanzioni tributarie non penali i dipendenti con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, ivi compresa l'eventuale stipulazione di polizza assicurativa a copertura di tale evento.

### ART. 31

( *Disposizioni finali* )

1) Il contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e dovrà essere interpretato secondo i principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 C.C.

2) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente contratto successivamente alla stipula e quindi all'autenticazione, sono a carico del soggetto gestore.

3) Il presente contratto rappresenta pertanto, come già riportato all'art. 2 (rubricato «Finalità del contratto») le linee-guida alle quali il consiglio di amministrazione del soggetto gestore dovrà attenersi, sia a livello di strumenti programmatici ex artt. 38, 39 e 40 D.P.R. 902/1996 che di verifica della gestione operativa ex art. 29, c. 1, lett. «e» stesso decreto, nel rispetto del vigente statuto, degli artt. 23, c. 4, e 58, L. 142/1990 e dell'art. 1710 C.C.

4) Il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito. La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra motivandone i contenuti. L'evidenziazione dei benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficienza ed efficacia, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esauritiva comprensione della proposta (cfr. i punti nn. 9 e 17 delle «Pre-messe»).

5) Il corrispettivo dei servizi pubblici locali di cui all'art. 3 non oggetto di fatturazione al pubblico (e quindi un eventuale trasferimento per relativi costi sociali), troverà riscontro nei rispettivi atti deliberativi o, comunque, nel bilancio di previsione del soggetto gestore ex art. 40 D.P.R. 902/1986, con gli adeguamenti necessari anno per anno.

Art. 1,	Recepimento della premessa
Art. 2,	Finalità del contratto
Art. 3,	Oggetto del contratto
Art. 4,	Obblighi generali del Comune
Art. 5,	Ambiti territoriali
Art. 6,	Carattere del servizio
Art. 7,	Osservanza delle leggi e dei regolamenti
Art. 8,	Estensione dei servizi
Art. 9,	Iniziativa a miglioramento del servizio
Art. 10,	Controllo del servizio
Art. 11,	Divieto di cessione del servizio pubblico locale
Art. 12,	Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina
Art. 13,	Obblighi particolari del Comune
Art. 14,	Risoluzioni del contratto
Art. 15,	Recesso dal contratto da parte dell'ente di riferimento
Art. 16,	Recesso dal contratto da parte del soggetto gestore
Art. 17,	Controversie e vertenze
Art. 18,	Sorveglianza comunale

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli :

Per il soggetto gestore  
 .....  
 (Il legale rappresentante)

Per il Comune  
 .....  
 (Il sindaco)

Il .....

**LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO**

di previsione ex art. 40 D.P.R. 902/1986.

Il segretario generale del Comune

richiesto io segretario generale del Comune del proprio intervento al presente atto per l'autentica delle firme dei sottoscrittori, se ne autentica la firma ai sensi di legge.

E

Previo sigla dei contraenti da riportarsi su ogni facciata del presente contratto

(Il legale rappresentante)


Per il soggetto gestore


(Il sindaco)

Per il Comune

- Art. 19, Personale e vestiario
- Art. 20, Gestione provvisoria
- Art. 21, Registrazione
- Art. 22, Condizioni alla scadenza del contratto
- Art. 23, Diritti a favore del soggetto gestore
- Art. 24, Trasferimenti per costi sociali
- Art. 25, Commissione costi sociali
- Art. 26, Quantificazione dei trasferimenti per costi sociali
- Art. 27, Modalità di pagamento dei costi sociali
- Art. 28, Canone per le prestazioni del Comune a favore del soggetto gestore
- Art. 29, Canone per la cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà dell'ente locale
- Art. 30, Sanzioni amministrative
- Art. 31, Disposizioni finali



  
\_\_\_\_\_  
IL PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
Il Segretario

Letto, approvato e sottoscritto